

# DOCUMENTAZIONE PREVISTA DALLA VIGENTE NORMATIVA PER IL TRASPORTO DI CAVALLI E CARROZZE

Norme di competenza delle autorità veterinarie.

Quando si viaggia in Italia è obbligatorio avere i seguenti 6 documenti:

## 1) Dichiarazione di provenienza degli animali

E' il modello 4 (il modello rosa) previsto dall'art. 31 del DPR 320 (va compilato e firmato direttamente dal trasportatore)

## 2) Documenti identificativi del cavallo

Per i cavalli vale, di norma, il passaporto Fise o Fei (o il libretto sanitario per i cavalli sprovvisti di passaporto)

## 3) Ruolino di marcia (per trasporti superiori alle 8 ore)

E' un modello normalmente reperibile presso le ASL che va compilato, firmato direttamente dal trasportatore, e controfirmato dalla propria ASL; al termine del viaggio va conservato per almeno 2 anni.

## 4) Autorizzazione sanitaria per mezzi adibiti al trasporto animale

E' il documento previsto dall'art. 36 del DPR 320, va richiesto alla propria ASL e ha validità di un anno.

## 5) Autorizzazione personale al trasporto di animali vertebrati

E' il documento previsto dall'art. 5 del D.L.vo 532/92, così come modificato dal D.L.vo 388/98: è una patente (un documento formato tessera da tenere nel portafoglio come la normale patente di guida), che va richiesta alla propria ASL e viene normalmente rilasciata dopo un semplice corso di istruzione.

## 6) Certificazione di automezzo disinfettato

E' la striscia gialla che si espone normalmente sul cruscotto del mezzo di trasporto e reso visibile dall'esterno attraverso il parabrezza; va richiesto prima di ogni viaggio e viene rilasciato dalla propria ASL.

Quando il viaggio continua all'estero (negli stati membri della CEE), ai documenti sopra riportati è obbligatorio aggiungere:

## 7) Certificato sanitario per gli scambi tra gli stati membri della CEE.

E' il documento previsto dall'art. 6 della Direttiva 90/426/CEE; va richiesto alla propria ASL e viene rilasciato non prima di uno/due giorni della data di partenza e, poiché serve a dichiarare la sanità veterinaria del luogo di provenienza, ha validità di solo 10 giorni; ne consegue che per soste all'estero superiori ai 10 giorni, prima di ripartire è necessario farsi rilasciare dall'autorità veterinaria del luogo da cui si riparte un nuovo certificato sanitario analogo a quello di andata.

## Sanzioni

Per la mancata osservanza delle norme suddette sono previste pesanti sanzioni:

- 1) mancanza della Dichiarazione di provenienza degli animali: multa di 430 €
- 2) mancanza dei Documenti identificativi del cavallo: multa di 3100 €
- 3) mancanza o irregolarità nella compilazione e nella tenuta del Ruolino di marcia: multa da 3100 €
- 4) mancanza della Autorizzazione sanitaria per mezzi adibiti al trasporto animale: multa di 430 €
- 5) mancanza della Autorizzazione personale al trasporto di animali vertebrati: multa di 3100 €
- 6) mancanza della Certificazione di automezzo disinfettato: multa di 430 €
- 7) mancanza del Certificato sanitario per gli scambi tra gli stati membri della CEE: interruzione immediata del viaggio in corso, ovvero blocco del cavallo nel luogo di arrivo, fino alla regolarizzazione (che significa farsi mandare dalla propria ASL il Certificato sanitario).

